


BMW Motorrad Club Marca & Serenissima



Statuto BMW Motorrad Club Marca & Serenissima

Art. 1 – SCOPO - L'associazione BMW Motorrad Club Marca & Serenissima è un ente non commerciale, non persegue fini di lucro e non può distribuire utili. Essa ha un carattere assolutamente apolitico, è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dell'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dell'elettività delle cariche associative.

Il BMW Motorrad Club Marca & Serenissima persegue i seguenti scopi sociali:

- a) Svolgere un'attività di promozione e divulgazione dello sport e del turismo motociclistico;
- b) Promuovere manifestazioni motociclistiche nazionali e internazionali, oltre ad altre manifestazioni atte a diffondere l'attività motociclistica in genere e il marchio BMW in particolare, sia autonomamente sia in collaborazione con il Concessionario/i o l'Autofficina autorizzata di riferimento di zona;
- c) Tutelare gli interessi turistici e sportivi dei suoi aderenti;
- d) Favorire l'uso ragionevole e educato della motocicletta e diffondere la conoscenza della tecnica motociclistica.
- e) custodisce il retaggio morale e materiale della tradizione BMW sul piano storico e culturale riunendo i possessori ed amatori di motociclette di marca BMW in produzione e di cessata produzione;
- f) L'associazione prevede anche l'utilizzo di strumenti telematici - in particolare internet – quale mezzo di aggregazione e punto d'incontro tra gli aderenti alla stessa.

Art. 2 – DURATA - La durata dell'associazione è illimitata. L'anno sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre.

Art. 3 – SEDE - La sede del BMW Motorrad Club Marca & Serenissima viene eletta in Mestre in via Orlanda, 8/d.

Art. 4 – PARTECIPAZIONE ALLA FEDERAZIONE DENOMINATA "FEDERCLUB MOTORRAD ITALIA"

1. L'associazione "BMW Motorrad Club Marca & Serenissima" (d'ora innanzi anche "Club" o "Associazione") farà parte della Federazione dei vari "BMW Motorrad Club" esistenti in Italia denominata "BMW Motorrad Federclub Italia" (d'ora innanzi anche "Federazione"), che ha sede c/o BMW Italia S.p.A. in San Donato Milanese (MI), Via della Unione Europea, n. 1.
2. Il Club potrà utilizzare nella propria denominazione e nella comunicazioni sociali il marchio e logo BMW e potrà partecipare a tutte le attività organizzate da "Federclub Motorrad Italia" quali, a titolo esemplificativo, gli eventi, i raduni, la promozione di servizi e prodotti con la partecipazione ed il supporto di aziende partner che non risultino in conflitto con gli scopi della Federazione, etc..
3. L'associazione "BMW Motorrad Club Marca & Serenissima", per partecipare alle attività e godere dei servizi messi a disposizione dalla Federazione dovrà aver versato regolarmente a quest'ultima le quote annuali dalla stessa previste.

Art. 5 – CONCESSIONARIO BMW DI RIFERIMENTO -

1. L'associazione "BMW Motorrad Club Marca & Serenissima" deve avere inderogabilmente quale riferimento per l'esecuzione delle proprie attività associative ed istituzionali il Concessionario o l'Autofficina autorizzata BMW Motorrad di zona (d'ora innanzi "Affiliazione") così individuato:

- sito nella provincia ove risiede la maggioranza degli associati;

ovvero

- in caso di parità di numero di associati presenti in due provincie diverse, scelto dal Comitato Direttivo del Club;

ovvero

- in caso di inesistenza dello stesso nella provincia individuata ai sensi dei casi poc' anzi menzionati, previa indicazione di una rosa di candidati a BMW Italia S.p.A., già informati e resisi eventualmente disponibili.

L'Affiliazione è accordata, dietro presentazione di apposita richiesta, ad insindacabile discrezionalità del Concessionario o dell'Autofficina autorizzata BMW Motorrad, che si impegna ad affiliarsi con un unico Moto Club ufficiale in ogni provincia di sua competenza.

2. Se il Concessionario o l'Autofficina autorizzata BMW Motorrad che aveva rilasciato proprio benestare all'Affiliazione, dovesse cessare per qualsiasi ragione ovvero venisse sostituito con altro Concessionario o Autofficina autorizzata, l'associazione "BMW Motorrad Club Marca & Serenissima" dovrà proporre domanda di Affiliazione al Concessionario o all'Autofficina autorizzata BMW

Motorrad sostituendo ovvero al Concessionario o Autofficina autorizzata BMW Motorrad individuato/a facendo riferimento al maggior numero degli associati residente in quella provincia. In caso di inesistenza, dovrà essere presentata una rosa di candidati, già informati e resi eventualmente disponibili, a BMW Italia S.p.A., la quale rilascerà proprio parere, ferma restando la discrezionalità del Concessionario o dell'Autofficina autorizzata stesso all'accettazione della domanda.

Il venir meno di una Affiliazione costituisce motivo di radiazione dalla Federazione e conseguente perdita dei diritti di cui al precedente art. 4.

3. Il Concessionario o l'Autofficina autorizzata BMW Motorrad che ha accettato l'Affiliazione può in ragione di gravi motivi e con un preavviso di mesi tre (3) recedere dall'Affiliazione, dandone avviso a mezzo raccomandata a.r., posta certificata o fax al Club e alla Federazione. Il recesso per gravi motivi da parte del Concessionario o dell'Autofficina autorizzata BMW Motorrad costituisce motivo di radiazione del Club dalla Federazione e conseguente perdita dei diritti di cui al precedente art. 4.2.

4. Il Concessionario o l'Autofficina autorizzata BMW Motorrad non è obbligato in alcun modo verso il Club e/o verso gli associati così come gli associati non sono obbligati all'acquisto/manutenzione della propria motocicletta presso il Concessionario o Autofficina autorizzata BMW Motorrad. Resta, però, inteso che il Club non potrà stipulare convenzioni agevolate a favore dei propri associati con partner che svolgano forniture o servizi in concorrenza con quelli resi dal Concessionario o dall'Autofficina autorizzata BMW Motorrad con cui il Club ha l'Affiliazione.

Art. 6 – OBBLIGHI SOCIALI - Il BMW Motorrad Club Marca & Serenissima, con il patrimonio, risponde delle obbligazioni sociali; la responsabilità dei soci è limitata al pagamento delle quote sociali, restando esclusa ogni altra responsabilità personale e sociale, se non direttamente o volontariamente sottoscritta.

Art. 7 – RICONOSCIMENTO FMI - L'Associazione BMW Motorrad Club Marca & Serenissima, se conseguito il riconoscimento ai fini sportivi da parte del Coni o della FMI, accetta di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni, nonché agli istituti e ai regolamenti della Federazione Motociclistica Italiana e di quella internazionale.

Si impegna ad accettare eventuali, legittimi, provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della Federazione dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.

Art. 8 – SOCI - Gli Associati si distinguono in Fondatori, Onorari, Ordinari (conduttori), Aggiunti (passeggeri) e Sostenitori. Sono considerati Associati Fondatori, Onorari, Ordinari e Aggiunti e Sostenitori tutti coloro che annualmente versano la quota associativa nella misura fissata dal Consiglio Direttivo, tenuto conto della quota di iscrizione annuale pro capite che deve essere versata alla Federazione.

Il Consiglio Direttivo può, altresì, conferire la qualifica di Associato Onorario ai soggetti che svolgono (o hanno svolto) attività meritevoli nell'interesse del Club.

Tutti gli Associati hanno parità di diritti e doveri e diritto di elettorato attivo e passivo e ogni associato ha diritto di esprimere un voto in Assemblea. L'adesione all'associazione "BMW Motorrad Club Marca & Serenissima" è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, la qualifica di associato è intransmissibile e la quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art. 9 – AMMISSIONE DEL SOCIO - Coloro che trasmettono domanda di ammissione compilata e sottoscritta, all'associazione "BMW Motorrad Club Marca & Serenissima" assumono immediatamente la qualifica di associato e contestualmente assumono l'obbligo di osservare le norme dello Statuto, dei Regolamenti e le Deliberazioni degli Organi dell'Associazione. L'Assemblea Ordinaria, in sede di approvazione del Bilancio, provvederà a ratificare i nuovi associati iscritti che hanno aderito all'Associazione nel corso dell'anno.

Art. 10 – DIMISSIONI DEL SOCIO - L'Associato che intende dimettersi è obbligato a darne comunicazione con lettera raccomandata o fax, da far pervenire, alla sede dell'Associazione, entro il trenta (30) Novembre di ogni anno sociale. In ogni caso, la cessazione della condizione di associato non esonera dal rispetto degli impegni contributivi assunti, né dal versamento delle quote maturate per le quali l'associato dimissionario resta obbligato nei confronti dell'Associazione.

In caso di aumento di quote sociali o di contributi straordinari obbligatori deliberati dall'Assemblea, gli Associati che non intendono aderirvi hanno la facoltà di dimettersi nei trenta giorni successivi la relativa comunicazione.

Il recesso avrà effetto immediato dalla ricezione della comunicazione fermo restando che non darà diritto alla restituzione nemmeno parziale delle quote associative versate per l'anno in corso.

Art. 11 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO - La qualifica di associato non è temporanea e dura fino a che non venga persa per uno dei seguenti motivi:

a) per recesso nei modi e nei tempi previsti dall'Art. 10;

b) per espulsione. Il provvedimento di espulsione, fatto salvo quanto previsto per protratta morosità di cui all'Art. 13 comma c), avviene con delibera dell'Assemblea in seduta ordinaria. Il Consiglio Direttivo può promuovere l'istanza di espulsione, sospendendo il associato e convocando l'Assemblea Ordinaria entro tre (3) mesi dal provvedimento di sospensione. Alla riunione dell'Assemblea, deve essere convocato il associato interessato e si procederà in contraddittorio con l'interessato. Il Consiglio Direttivo si riserva il diritto di pretendere dall'Associato espulso il risarcimento dei danni da esso eventualmente arrecati. L'Associato espulso non potrà più far parte dell'Associazione.

Art. 12 – DIRITTI DEI SOCI - Ogni associato maggiore di età in regola con il pagamento delle quote associative, ha diritto di partecipare alle Assemblee sociali con esercizio di voto singolo ovvero di elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà acquisito dall'associato minorenni alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Gli Associati, se in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di:

- a) Frequentare gli eventuali locali sociali messi a disposizione o comunque disponibili;
- b) Usufruire delle attrezzature e degli impianti sociali messi a disposizione dei Soci, attenendosi alle norme previste dai regolamenti;
- c) Partecipare alle attività promosse dall' Associazione, autonomamente o in collaborazione con la BMW Federclub Motorrad Italia, FMI, ed il concessionario o autofficina BMW Motorrad di riferimento in zona;
- d) Avere la tessera sociale;
- e) Partecipare, intervenire, discutere, presentare proposte nelle assemblee generali;
- f) Votare direttamente per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi sociali dell'Associazione
- g) Godere di tutti quei benefici comunque concessi dall' Associazione in conformità alle disposizioni che li regolano;
- h) Presentare candidati soci;
- i) Presentare per iscritto al Consiglio Direttivo proposte e reclami che ritengono opportuni;
- j) Essere eletti, qualora maggiorenni, per qualsiasi carica sociale.

Art. 13 - DOVERI DEI SOCI - I Soci hanno il dovere di:

- a) Osservare lo Statuto, i Regolamenti e le Deliberazioni degli Organi sociali;
- b) Osservare, ove l'Associazione riceva il riconoscimento dal Coni o dalla Federazione Motociclistica Italiana, le norme e le direttive del Coni, nonché gli istituti e i regolamenti della Federazione Motociclistica Italiana e di quella Internazionale;
- c) pagare nei termini prescritti i contributi dovuti all'Associazione. L'associato che non abbia versato nei tempi e nei termini previsti dall'Associazione i contributi previsti, diventa 'associato moroso' e perde immediatamente il diritto di partecipare alle Assemblee e il diritto di voto attivo e passivo. Qualora l'associato moroso non adempia al versamento dei contributi previsti entro tre (3) mesi dal termine sarà passibile di espulsione per protratta morosità, con decisione del Consiglio Direttivo, ratificata in occasione della prima Assemblea utile; l'espulsione dall'Associazione fa perdere immediatamente la qualifica di associato, in ogni caso l'associato espulso rimane obbligato nei confronti dell'Associazione per i contributi non versati.

Art. 14 – SANZIONI - In caso di trasgressione alle norme sociali, il socio è passibile di:

- a) Il richiamo verbale o scritto da parte del Consiglio Direttivo
- b) La sospensione sino a tre mesi per atti di indisciplina. L'associato sospeso non potrà prendere parte alle attività sociali ed istituzionali dell'Associazione e non avrà diritto di partecipare alle Assemblee che dovessero aver luogo durante il periodo di sospensione;
- c) L'espulsione nei casi di indegnità e di condanna definitiva per reati dolosi, per delibera dell'Assemblea Ordinaria;
- d) L'espulsione per protratta morosità. In tale fattispecie l'espulsione avviene per decisione del Consiglio Direttivo, come previsto dall'Art. 13 comma c) e dovrà essere ratificata nel corso della prima Assemblea utile.
- e) L'espulsione nei casi in cui l'associato nuocca o tenti di nuocere al decoro, agli interessi, alla vita dell'Associazione, comprometta il suo buon nome, commetta atti di palese indisciplina o di ribellione alle disposizioni statutarie od al Consiglio Direttivo, tenga condotta incivile ed ineducata o danneggi moralmente e materialmente un altro associato. Il provvedimento di espulsione è preso per delibera dell'Assemblea Ordinaria;
- f) L'espulsione nei casi in cui l'associato compia azioni disonorevoli o comunque idonee a recare danno o grave pregiudizio al buon nome dell'Associazione o al perseguimento del fine sociale. Il provvedimento di espulsione è preso per delibera dell'Assemblea Ordinaria.

Art. 15 – ORGANI SOCIALI - Gli organi sociali sono:

- a) L'Assemblea generale dei Soci
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente
- d) Il Vice Presidente
- e) Il Segretario / *Tesoriere*
- f) Il Responsabile dei Collegamenti

Art. 16 – ASSEMBLEA - L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalità degli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. Le Assemblee generali dei Soci sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria è di regola convocata dal Presidente dell'Associazione, anche a seguito di delibere del Consiglio Direttivo entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Spetta all'assemblea ordinaria deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito:

- a) all'approvazione dei bilanci consuntivi e preventivi di ciascun anno;
- b) all'approvazione dei regolamenti sociali
- c) alla nomina dei componenti del Consiglio Direttivo;
- d) alla nomina dei componenti degli organi di controllo, se previsti;
- e) ratifica dei nuovi Associati iscritti;
- f) delibera l'espulsione del Associato;
- g) a tutti gli argomenti attinenti alla vita ed i rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie:

- a) modifica dello statuto sociale
- b) scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione

L'assemblea straordinaria può essere convocata:

- a) per deliberazione del Consiglio Direttivo;
- b) su iniziativa del Presidente e del Vice Presidente;
- c) su domanda di almeno un terzo dei soci effettivi.

Nel caso previsto dalla lettera c) la convocazione deve avere luogo entro sessanta giorni dalla richiesta.

Non potranno intervenire alle Assemblee quei soci che saranno arretrati nel pagamento delle quote dell'Associazione o d'importi dovuti a qualsiasi titolo per un periodo superiore a tre mesi dovendo essi ritenersi sospesi da attività e diritto.

Le assemblee saranno valide in prima convocazione con la presenza fisica o per delega del 50% + 1 (cinquanta per cento più uno) dei soci, rilevata sulla situazione associativa alla data di convocazione dell'assemblea stessa.

Trascorsa un'ora dall'orario stabilito per la prima convocazione, le assemblee saranno valide in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Le Assemblee saranno convocate almeno 10 giorni prima, mediante affissione di avviso nella Sede e sul sito internet dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, fax, e-mail, SMS, telegramma o con qualsiasi mezzo che garantisca la tempestiva informazione degli Associati. La convocazione sarà altresì valida, anche se fatta mediante pubblico annuncio e/o proclama, attuato con pubblicazione in formato non inferiore a un quarto di pagina su due quotidiani nazionali e su due riviste specializzate del settore motociclistico.

Art. 17 – DELEGA - Ogni socio non può rappresentare per delega più di due soci.

Art. 18 – DELIBERAZIONI - Le deliberazioni delle Assemblee sono valide in prima convocazione ed a maggioranza dei voti se sono presenti la metà più uno dei soci aventi diritto; in seconda convocazione, sempre a maggioranza di voti, qualunque sia il numero dei soci intervenuti. In caso di parità se la votazione è segreta, le proposte si intendono respinte; se invece è per appello nominale, prevale il voto di chi presiede. In caso di parità, la votazione è ripetuta sino a raggiungere la maggioranza.

Art. 19 – FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA - Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Nell'ipotesi che il Vice Presidente risulti impedito o assente, l'Assemblea nominerà il Presidente dell'assemblea.

Il Presidente dell'Associazione o il suo sostituto facente funzioni dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

L'Assemblea nomina un Segretario dell'assemblea e, se necessario, due scrutatori, la cui nomina non può però avvenire tra i candidati a cariche sociali.

Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'assemblea e, se nominati, dai due scrutatori.

Art. 20 – CONSIGLIO DIRETTIVO - Il BMW Motorrad Club Marca & Sereissima è amministrato da un Consiglio Direttivo eletto dai Soci dell'Assemblea.

Il Consiglio è composto da un minimo di cinque a un massimo di nove membri, dei quali uno potrà essere nominato dal Concessionario o dall'Officina autorizzata BMW Motorrad di riferimento

Il Consiglio Direttivo, nel proprio ambito, nomina il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario con funzioni di tesoriere e il Responsabile dei Collegamenti.

È facoltà del Concessionario o dell'Autofficina autorizzata BMW Motorrad di riferimento nominare un proprio referente quale membro effettivo del Consiglio Direttivo, purché quest'ultimo sia il titolare o un collaboratore interno del Concessionario o dell'Autofficina autorizzata e sia socio iscritto al Moto Club di riferimento

Tutti i componenti il Consiglio Direttivo durano in carica due anni e sono rieleggibili. Il Consiglio resta in carica fino al giorno della riunione dell'Assemblea generale dei Soci che precede all'elezione del nuovo Consiglio.

Art. 21 – ASSENZA DEI CONSIGLIERI E DECADENZA - Tutti i componenti del Consiglio Direttivo debbono partecipare alle tornate del Consiglio stesso ed in caso di impedimento devono giustificare in tempo la loro assenza, dopo tre assenze consecutive ingiustificate, decadono dalla carica e non sono rieleggibili per il tempo in cui il Consiglio di cui fanno parte resta in carica.

Art. 22 – FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO - Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza di voti, qualunque sia il numero dei presenti; a parità di voto quello del Presidente o di chi ne fa le veci ha la preponderanza. Per le votazioni si applica il sistema previsto nel presente Statuto per l'Assemblea, ma devono farsi a schede segrete se si riferiscono a persona o se ne venga fatta esplicita richiesta da un componente del Consiglio Direttivo.

Di ogni riunione del Consiglio viene redatto apposito verbale sottoscritto dal Presidente e Segretario oltre ad un altro Consigliere presente alla riunione.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente dell'Associazione lo ritenga necessario, oppure ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei Consiglieri, senza formalità.

Art. 23 – DIMISSIONE DEI CONSIGLIERI - In caso di dimissioni della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo, deve essere convocata l'Assemblea dei Soci per l'elezione del nuovo Consiglio.

Art. 24 – COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO - Il Consiglio Direttivo dell'Associazione BMW Motorrad Club Marca & Serenissima promuove tutte le manifestazioni dell'Associazione e della Federazione, inoltre sono compiti del Consiglio direttivo:

- a) redigere il rendiconto economico e finanziario ed il bilancio preventivo da sottoporre all'assemblea;
- b) convocare le Assemblee degli Associati;
- c) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli Associati;
- d) provvedere alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione;
- e) provvede ai richiami di cui all'Art. 14 comma a);
- f) sospendere il associato nei casi previsti dall'Art. 14 comma b);
- g) promuovere le istanze di espulsione del associato;
- h) espellere il associato in caso di protratta morosità, Art. 13 comma c).

Art. 25 - IL PRESIDENTE - Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri, ha la rappresentanza legale dell'Associazione anche di fronte a terzi e in collaborazione con l'ufficio del Segretario, esegue le delibere dell'Assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo e gestisce tutti gli affari ordinari; infine, convoca e presiede il Consiglio Direttivo e, nei casi previsti dal presente statuto, convoca le Assemblee.

Art. 26 - IL VICE PRESIDENTE - Il Vice Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri membri e su proposta del Presidente, sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato. Qualora non fosse eletto il Vice Presidente, il consigliere più anziano sostituirà il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo

Art. 27 - IL SEGRETARIO TESORIERE - Il Segretario, eletto dal Consiglio Direttivo, tra i propri membri, cura la perfetta tenuta dei verbali dell'Assemblea, custodisce sotto la propria personale responsabilità il denaro ed ogni altro valore dell'Associazione che gli venga affidato; sorveglia la riscossione delle quote associative; rende conto al Consiglio Direttivo della situazione di cassa; paga nei limiti stabiliti dal bilancio e mandati firmati dal Presidente o da chi ne fa le veci; sbriga le pratiche relative ai soci morosi e ne fornisce il relativo elenco al Consiglio; cura la gestione amministrativa, la tenuta delle scritte contabili e dei libri sociali.

Art. 28 – RESPONSABILE DEI COLLEGAMENTI - Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, nomina tra i propri membri il Consigliere responsabile dei rapporti con la Federazione

Art. 29 – GRATUITA' DELLE CARICHE - Tutte le cariche di cui al presente statuto, sono a titolo gratuito.

Art. 30 – BILANCIO - Il Bilancio dell'Associazione, coincide con l'anno sociale, che inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all'anno trascorso.

Il conto preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.

Il conto consuntivo ed il conto preventivo sono predisposti dal Segretario Tesoriere, redatti, valutati e discussi dal Consiglio direttivo, sottoposti alla discussione e approvazione dell'assemblea generale ordinaria.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

Art. 31 – ENTRATE - Le entrate dell'Associazione BMW Motorrad Club Marca & Serenissima" sono costituite:

- a) da tutti gli introiti che possono provenire alla Associazione dallo svolgimento delle sue attività sociali, istituzionali e ricreative, comprese le quote associative versate dagli Associati;
- b) da ogni altra entrata che possa concorrere a vantaggio dell'Associazione purché non in contrasto con le attività sociali.

Art. 32 - PATRIMONIO - E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi o riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 33 – QUOTA DA VERSARE A FEDERCLUB MOTORRAD ITALIA - L'Associazione BMW Motorrad Club Marca & Serenissima" onde godere dei benefici previsti dallo Statuto della Federazione, corrisponderà a quest'ultima la quota annuale pro-capite per ciascuno dei propri associati che sarà stabilita e versata nei termini previsti dal Consiglio Direttivo della Federazione stessa. Nel caso in cui gli associati provvedano alla propria iscrizione attraverso la piattaforma che sarà messa a disposizione della Federazione, quest'ultima con mandato all'incasso del Club è autorizzata a ricevere il pagamento dell'intera quota associativa che l'associato dovrebbe versare al Club e a trattenere esclusivamente la quota pro-capite di spettanza per godere dei benefici previsti dallo statuto della Federazione, provvedendo alla rimessione del residuo importo a favore del Club.

Art. 34 – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE - Qualora si verifichi una crisi ripetuta ed insanabile per l'esistenza del BMW Motorrad Club Marca & Serenissima, il Consiglio Direttivo, per sua deliberazione, convoca l'Assemblea straordinaria dei Soci. L'eventuale deliberazione di scioglimento è valida in seconda convocazione con l'intervento di almeno due terzi dei Soci, con voto favorevole di almeno due terzi dei convenuti.

Art.35 – DEVOLUZIONE DEL RESIDUO - Deliberato lo scioglimento, l'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Art. 36 – NORMA DI RINVIO - Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni in materia di cui al codice civile; se avvenuto il riconoscimento dal Coni o dalla FMI, in via prevalente rispetto alla normativa del codice civile, le disposizioni dello statuto e dei regolamenti della FMI a cui l'Associazione è affiliata.

Art. 36 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA - Tutti gli associati del Club rinunciano a promuovere qualsiasi vertenza giudiziaria nei confronti del Club di appartenenza ovvero degli associati del Club rimettendo la decisione di ogni controversia ai buoni uffici del Presidente e, in caso di esito negativo degli stessi, alle norme federali della Federazione Motociclistica Italiana, se ottenuto il riconoscimento, o del Coni

*VISTO PER APPROVAZIONE DA PARTE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
COME DELIBERA DEL _____*

*BMW MOTORRAD CLUB MARCA & SERENISSIMA
Il Presidente
Ulisse Romanello*